

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO**

**- VENEZIA -**

Ricorso n. r.g. 891/2001, I° Sezione, proposto da:

**ATI Associazione Temporanea di Imprese tra ELVIS ELETTRONICA**

**VIDEO SUONO S.N.C. DI BASTIANELLO GIULIANO e TECNOCOOP**

**Srl** con l'Avv. Umberto Costa

**CONTRO**

**COMUNE DI SPINEA**, con l'Avv. Alberto Cartia

**E NEI CONFRONTI DI**

**HARMONIE PROJECT S.R.L.**, con l'Avv. Franco Marco

\* \* \* \* \*

**ISTANZA DI FISSAZIONE D'UDIENZA MEDIANTE PRELIEVO**

Il sottoscritto Avvocato

**PREMESSO**

- che, con ordinanza Presidenziale n. 114/02, è stato ordinato al Sindaco del Comune di Spinea di depositare, presso la Segreteria del T.A.R., nel termine di giorni 30, gli atti tutti relativi alla procedura di appalto, anche se rubricati in protocollo riservato;
- che con comunicazione 31/07/2002, pervenuta il 12/08/2002, viene dato atto che il Comune di Spinea ha dato esecuzione all'ordinanza;
- che dall'esame dei documenti prodotti, risulta un ennesimo tentativo di capovolgimento degli atti procedimentali; in particolare risulta che il Comune di Spinea ha depositato la fattura n. 591 del 30/11/2001, modificata rispetto a precedente documento che era stato fornito in data 21/02/2002 alla Elvis Elettronica (per semplicità viene allegata copia di detto provvedimento e della lettera di trasmissione in data 21/02/2002);

- che in particolare nell'originaria fattura, inviata con la nota 21/02/2002, prot. n. 4211/5948, risultava che tutta la fornitura informatica, rappresentante circa un terzo dell'appalto, sarebbe stata recapitata in cantiere con D.D.T. n. 628 del 04/12/2001;
- che tale data era stata fin dall'origine contestata, in quanto il D.D.T., pur datato 04/12/2001, non riporta alcuna firma di ricevuta da parte del destinatario; né è possibile in altro modo risalire alla effettiva data di consegna dei prodotti, non risultando, come già evidenziato, detto documento di trasporto sottoscritto dal destinatario;
- che, comunque, anche se la fornitura fosse avvenuta in data 04/12/2001, la stessa sarebbe stata successiva alla pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza che, a sua volta, ha "annullato" l'esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Harmonie Project e Mega Italia S.p.a.;
- che, per evitare tale contestazione, il Comune di Spinea, di concerto, ovviamente, con Harmonie, ha pensato bene, comunque, di togliere di mezzo anche la prova (a sua volta contestata) che la fornitura del materiale informatico fosse avvenuto in data 04/12/2001 ed ha tentato di contrabbandarla come avvenuta, già in data 23/11/2001;
- che per far apparire ciò, ha sostituito la fattura 591 del 30/11/2001, che riportava l'impossibile consegna di materiale in data successiva alla immissione della fattura (04/12/2001), eliminando il richiamo alla bolla di consegna n. 628 del 04/12/2001 e spostando le forniture informatiche in calce alla fattura 591, di modo che chi la esamina ritenga che le stesse riguardino un'unica fornitura effettuata con il D.D.T. 599 del 23/11/2001;

Tutto ciò premesso contesta e disconosce la fattura 591 del 30/11/2001 come prodotta in atti dal Sindaco del Comune di Spinea e ne denuncia la contraffazione, e/o sostituzione, anche in ordine alla numerazione di protocollo, non essendo possibile che una fattura, che sarebbe pervenuta il 31/12/2001, e di cui è stata rilasciata copia il 21/02/2002, dopo tale data possa essere sostituita con altra avente la stessa data e numero di protocollo, riservandosi di meglio precisare le conseguenze giuridiche di tali fatti e comportamenti con successiva memoria.

Allega, a comprova di quanto affermato:

- a) lettera di trasmissione 21/02/2002, prot. 4211/5978 a firma del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Spinea, Ing. Mario Raniolo, con la quale viene inviata fattura Ditta Harmonie n. 591 in data 30/11/2001;
- b) copia di detta fattura allegata alla richiamata nota, evidenziando come la veridicità di tale documento risulti dalla stampigliatura su ogni pagina del bollo ufficiale del Comune, Ufficio Tecnico - Sezione Lavori Pubblici;
- c) fattura n. 591 del 30/11/2001 sostituita e rettificata, secondo quanto sopra riportato, che indica come unico D.D.T. il n. 599 del 23/11/2001 e che sposta le forniture informatiche in calce alla fattura stessa, omettendo di richiamare il D.D.T. n. 628 del 04/12/2001, di modo che chi esamini la fattura possa ritenere che tutte le forniture siano avvenute in data 23/11/2001, e cioè in epoca non sospetta, nel mentre
- d) il documento di trasporto 23/11/2001 n. 599 non riporta assolutamente le forniture informatiche;
- e) documento di trasporto n. 628 di supposta data 04/12/2001, richiamato nella prima fattura n. 591 del 30/11/2001 e di cui è stata rilasciata copia in data 21/02/2002, da cui risulterebbe che il materiale informatico sarebbe stato consegnato, a cura del mittente stesso, in data 04/12/2001. Tale documento di

trasporto, peraltro, a differenza di quello datato 23/11/2001 e portante il numero 599, non riporta né il numero di ordine, né la firma del destinatario per cui si ribadiscono i dubbi in ordine all'effettiva consegna di detto materiale in data 04/12/2001.

Tanto premesso e considerato che, sia pure con i limiti sopra indicati, il Comune di Spinea ha dato esecuzione all'ordine del Signor Presidente

**CHIEDE**

che venga fissata udienza urgente di discussione del presente ricorso, mediante prelievo, con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione nei termini di legge.

Padova-Venezia, 28 ottobre 2002

- Avv. Umberto Costa -